



Prefettura di Teramo

Ufficio Territoriale del Governo

Allegati: 1 (di 14 pagine)

Teramo, data del protocollo

Al Sig. Questore di Teramo
Al Sig. Comandante provinciale Carabinieri di Teramo
Al Sig. Comandante provinciale Guardia di Finanza di Teramo
Al Sig. Comandante provinciale Corpo Forestale dello Stato di Teramo
Al Sig. Presidente della Provincia di Teramo
Ai Signori Sindaci dei Comuni di
Teramo
Rocca Santa Maria
Valle Castellana

Oggetto: Sisma del 24 agosto 2016 - Convocazione del **CPOSP martedì 18 ottobre 2016 ore 10:30** per esame **"Protocollo di legalità"**

Come già emerso in sede di riunione congiunta dei CPOSP tenutasi presso la Prefettura di L'Aquila lo scorso 21 settembre, il sisma del 24 agosto u.s. ha maggiormente colpito la provincia teramana rispetto a quella aquilana e pertanto si configura una diversità nelle relative specifiche esigenze territoriali.

Ciò premesso, si fa presente che quest'Ufficio ha intenzione di sottoporre alle Amministrazioni locali interessate un **"Protocollo di legalità"** per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata in appalti, concessioni, forniture e servizi nel settore dei contratti pubblici nella provincia di Teramo, che ha già ottenuto il prescritto nulla osta da parte del Ministero dell'Interno.

Pertanto si invitano le SS.LL. a partecipare alla riunione di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si terrà presso questa Prefettura il prossimo **martedì 18 ottobre 2016 alle ore 10:30** per l'esame del documento in parola, che si allega in copia.

Il Prefetto
G. Patrizi

Handwritten marks:
A large stylized 'M' or 'H' at the bottom left.
A signature or set of initials below it.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Teramo

**PROTOCOLLO DI LEGALITÀ PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI
DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA IN APPALTI,
CONCESSIONI, FORNITURE E SERVIZI NEL SETTORE DEI
CONTRATTI PUBBLICI NELLA PROVINCIA DI TERAMO**

Soggetti sottoscrittori:

- la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Teramo;
- il Presidente della Provincia di Teramo ed i Sindaci dei Comuni di

.....
.....

PREMESSO che, a seguito degli eventi calamitosi che il 24 agosto 2016 hanno colpito anche il territorio della Provincia di Teramo, è emersa la straordinaria necessità di emanare con immediatezza misure urgenti che assicurino il rispetto della legalità per gli interventi pubblici e privati relativi alla gestione delle fasi dell'emergenza e della ricostruzione;

CONSIDERATO CHE

- le organizzazioni criminali di stampo mafioso dimostrano capacità di ramificare la propria presenza anche in territori tradizionalmente estranei al proprio ambito di operatività;
- ciò richiede un monitoraggio assiduo sul territorio e interventi preventivi preordinati a impedire eventuali propagazioni del fenomeno mafioso;
- il settore degli appalti pubblici è da tempo all'attenzione delle istituzioni per le forti esposizioni a esso connaturate al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata; lo stesso settore risulta essere quello più appetibile per la criminalità organizzata, sia perché offre la possibilità di strutturare forme di convivenza pacifica e proficua fra soggetti appartenenti ad organizzazioni delittuose originarie di diverse aree geografiche sia perché consente alla criminalità organizzata di insinuarsi, con svariati artifici, nel tessuto societario di aziende sane;
- in tale contesto è stato riscontrato che spesso l'infiltrazione mafiosa tende ad annidarsi in particolari settori di attività che si pongono a valle dell'aggiudicazione, come quelle legate al ciclo degli inerti e altri settori collaterali;
- i contratti a valle dell'aggiudicazione di opere di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, a meno che non assumano la forma del subappalto ed assimilati di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ("Codice dei contratti pubblici"), sono sottratti al sistema delle verifiche antimafia;
- in data 10 maggio 2010 è stato sottoscritto dal Ministero dell'Interno e dalla Confindustria un protocollo di legalità, rinnovato in data 19 giugno 2012 e integrato con Atto aggiuntivo in data 22 gennaio 2014, volto ad incrementare i meccanismi di contrasto alla criminalità organizzata;



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Teramo

- il 23 giugno 2010, il Ministro dell'Interno ha emanato la Direttiva ai Prefetti recante "Controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali", nella quale si pone l'accento sulla necessità di estendere i controlli e le informazioni antimafia in tali ambiti di attività, attraverso la sottoscrizione di specifici protocolli di legalità;
- per contrastare il citato fenomeno criminale, l'art. 84, comma 4, lett. d) del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 disciplina i poteri di accesso e accertamento da parte del Prefetto presso i cantieri interessati all'esecuzione di lavori pubblici avvalendosi, a tal fine, dei Gruppi Interforze;

RITENUTO necessario adottare, fin da subito, un protocollo finalizzato alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, attraverso l'estensione delle cautele antimafia, nella forma più rigorosa delle informazioni del Prefetto, all'intera filiera degli esecutori e dei fornitori anche negli appalti pubblici sottosoglia, in base alla normativa generale in tema di documentazione antimafia di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, c.d. Codice antimafia, e s.m.i., nonché attraverso il monitoraggio costante dei cantieri e delle imprese coinvolti nell'esecuzione delle opere tramite il Gruppo Interforze di cui al d.m. 14/03/2003;

VALUTATA, altresì, la necessità di adottare, quanto prima, appropriati atti d'intesa da condividersi anche con gli enti e le associazioni di categoria e da sottoscrivere tra tutti i soggetti interessati, con specifico riguardo agli interventi di edilizia privata;

VISTO il d.l. 3 maggio 1991, n. 143 convertito dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 e s.m.i.;

VISTA la legge 15 luglio 2009, n. 94;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136;

VISTO il d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

VISTO il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, c.d. Codice antimafia e s.m.i.;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.;

VISTI gli artt. 29 e 32 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO il d.lgs. 13 ottobre 2014, n. 153;

VISTO l'art. 11 bis del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;

VISTA la legge 6 agosto 2015, n. 121;

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTA la legge della Regione Marche 7 luglio 2014, n. 16;

VISTO il decreto interministeriale 14 marzo 2003, istitutivo del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 14 marzo 2003, istitutivo dei Gruppi Provinciali Interforze;



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Teramo

VISTO il d.P.C.M. del 18 aprile 2013, che regola l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (cosiddette "white list"), previsti dai commi da 52 a 56 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTO il d.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193 "Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159";

VISTE le circolari ministeriali in materia e in particolare:

- la circolare n. 15006/15 in data 18 luglio 2014, avente a oggetto "Protocollo d'intesa fra Ministero dell'Interno e Autorità Nazionale Anticorruzione – Prime Linee Guida per l'avvio di un circuito collaborativo fra ANAC, Prefetture ed Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa";
- la circolare n. 15006/2 in data 29 gennaio 2015, concernente "Linee Guida per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia di cui all'art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114", recante le seconde Linee Guida emanate dall'ANAC e dal Ministero dell'Interno;
- la circolare n. 15006/2 in data 18 febbraio 2015, concernente "Art. 29 decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Obbligatorietà dell'iscrizione nelle white list";
- la circolare n. 11001/119/12(5) in data 11 settembre 2015 concernente "D.L. 19 giugno 2015, n. 78, recante "Disposizioni urgenti in materia di Enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali", convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Art. 11-bis";
- la circolare n. n. 11001/119/20(8) in data 23 marzo 2016 avente a oggetto "Cessazione del regime transitorio per l'affidamento dei contratti relativi alle attività sensibili, previsto dall'art. 29 comma 2 del decreto legge n. 90/2014";

VISTA la nota del 6 ottobre 2016 n. 11001/119/7/1 con cui il Ministero dell'Interno ha comunicato il proprio nulla osta alla sottoscrizione del presente Protocollo;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 FINALITÀ



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Teramo

1. Le Parti convengono di procedere alla sottoscrizione del presente Protocollo di legalità che, attraverso l'estensione dei controlli antimafia nel settore delle opere pubbliche, concessioni, servizi e forniture mira a incrementare le misure di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa, garantendo altresì la trasparenza nelle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti.

Art. 2 CONTROLLI ANTIMAFIA

1. La stazione appaltante s'impegna ad acquisire le informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., oltre che nei casi ivi contemplati, anche per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici di importo superiore a 250.000,00 euro, per i contratti di forniture e servizi di importo superiore a 50.000,00 e per i subcontratti di lavori, forniture e servizi dello stesso importo (50.000,00).

2. L'informazione antimafia dovrà in ogni caso essere acquisita, indipendentemente dal valore, relativamente alle seguenti attività considerate "sensibili", individuate dal comma 53 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2013, previa consultazione delle cd. white list tenute dalle Prefetture:

- a) trasporto di materiali a scarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

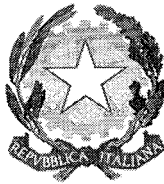
3. L'informazione antimafia dovrà, inoltre, essere acquisita, indipendentemente dal valore:

a) per le seguenti tipologie di attività ritenute sensibili ai fini del presente Protocollo:

- servizi di mensa, di pulizia, di autotrasporti e alloggio del personale;
- somministrazione di manodopera, sia come lavoratori dipendenti sia come parasubordinati o con partita IVA senza dipendenti, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

b) per gli affidamenti disposti ai sensi dell'art. 163 del d.lgs. n. 50/2016 ("Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile") anche in relazione alle disposizioni di cui all'ordinanza n. 394 del C.D.P.C. del 19.9.2016..

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 52-bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'iscrizione nella white list tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta. Conseguentemente, il diniego di



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Teramo

iscrizione da parte della Prefettura, basato sulla sussistenza di cause ostative, tiene luogo dell'informazione antimafia interdittiva.

Art. 3 MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DELLE INFORMATIVE ANTIMAFIA

1. Prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti ovvero prima di procedere all'autorizzazione dei sub-contratti o dei sub-affidamenti, la stazione appaltante acquisisce la documentazione antimafia, esclusivamente attraverso la consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia regolamentata dal d.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193, e, solo in caso di esito non immediatamente liberatorio di tale consultazione, attraverso l'acquisizione dell'informazione antimafia secondo le procedure di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
2. Riguardo ai termini per il rilascio dell'informazione antimafia e alla disciplina dei casi d'urgenza si rinvia a quanto previsto dall'art. 92 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ivi compresa la clausola risolutiva in caso di informazione interdittiva intervenuta successivamente alla stipula del contratto.
3. Qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta una informativa ostativa, la stazione appaltante non procederà alla stipula del contratto di appalto, ovvero revocherà l'aggiudicazione o negherà l'autorizzazione al subappalto, intimando all'appaltatore o concessionario di far valere la risoluzione del subcontratto.
4. Nel caso in cui l'operatore economico nei cui riguardi devono essere svolte le informazioni abbia la sede legale nel territorio di altra provincia, indipendentemente dalla modalità di acquisizione della documentazione (attraverso la Banca Dati ovvero mediante le procedure di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159), la stazione appaltante dovrà segnalare che le verifiche antimafia sono effettuate anche in attuazione del presente protocollo. La stazione appaltante si impegna, altresì, a dare comunicazione alla Prefettura – U.T.G. di Teramo di aver attivato le suddette verifiche.

Art. 4 CLAUSOLE

1. Allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli di cui sopra, la stazione appaltante prevede nella documentazione di gara:
 - che la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima dell'acquisizione delle informazioni di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, sono sottoposte a condizione risolutiva e che la stazione appaltante procederà alla revoca della concessione e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive;
 - l'obbligo per l'aggiudicatario di comunicare alla stazione appaltante l'elenco dei subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, nonché ogni eventuale variazione



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Teramo

successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Si richiama a tal proposito il comma 55 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e l'art. 4 del d.P.C.M. del 18 aprile 2013, concernente lo specifico obbligo di comunicazione per le imprese iscritte nella white list;

- l'obbligo per l'aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dall'impresa aggiudicataria. Si rinvia in proposito a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 92 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- la clausola risolutiva espressa di cui sopra concerne anche il rigetto dell'iscrizione nella c.d. white list, per i settori di interesse, in virtù dell'equiparazione richiamata al comma 4 dell'art. 2 del presente Protocollo.

2. La stazione appaltante s'impegna a inserire nei contratti con gli appaltatori apposita clausola con la quale l'appaltatore assume l'obbligo di fornire alla stazione appaltante medesima i dati relativi alle società e alle imprese subcontraenti e terze subcontraenti interessate a qualunque titolo all'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente quanto convenuto con il presente Protocollo, ivi compresa la possibilità di applicazione delle penali previste nel successivo articolo 11. A tal fine verrà sottoposta alla firma dell'impresa interessata apposita dichiarazione di accettazione, in particolare, di tutte le disposizioni del presente protocollo, come da clausole di cui all' allegato 1.

3. La stazione appaltante s'impegna, altresì, a prevedere l'inserimento nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato di tutte le clausole riportate nell'allegato 1 che forma parte integrante del presente Protocollo, e ad acquisire dal soggetto aggiudicatario la dichiarazione, debitamente compilata e sottoscritta, di cui allo stesso allegato 1.

ART. 5 PREVENZIONE DELLE INTERFERENZE ILLECITE

1. La stazione appaltante s'impegna ad acquisire l'espressa accettazione, da parte di ciascuna società o impresa cui intenderà affidare l'esecuzione dei lavori o di cui intenderà avvalersi per l'affidamento di servizi o la fornitura di materiali, dell'obbligo di denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia e di segnalare alla Prefettura qualsiasi tentativo di interferenza illecita, in qualsiasi forma esso si manifesti.

2. A tal fine la stazione appaltante curerà l'inserimento di apposite clausole risolutive espresse, come in allegato 1, all'interno dei contratti o subcontratti.

3. La stazione appaltante s'impegna a prevedere che gli obblighi di cui al precedente comma 1 siano inseriti sia nei contratti stipulati con l'appaltatore sia nei contratti stipulati da quest'ultimo con gli operatori economici della filiera delle imprese e che la violazione degli



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Teramo

obblighi di cui al predetto comma 1 rilevi ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La stazione appaltante valuta l'inosservanza dei predetti obblighi ai fini della revoca degli affidamenti.

4. La stazione appaltante s'impegna, altresì, a prevedere nei contratti stipulati (e/o eventualmente nel capitolato speciale d'appalto):

- l'obbligo dell'appaltatore di far rispettare il presente Protocollo ai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quella di cui al precedente comma 1;
- l'obbligo per l'appaltatore di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla preventiva acquisizione, da parte della stazione appaltante, con le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del presente Protocollo, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a carico del cessionario e a riservarsi la facoltà di rifiutare le cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i quali il Ministero dell'Interno fornisca informazioni antimafia rilevanti ai sensi dell'art. 84, comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione dei contratti, che stipuleranno una cessione dei crediti;
- l'obbligo per l'appaltatore di procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall'art. 30 del d.lgs. 276/2003, solo previa autorizzazione della stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte della stazione appaltante medesima, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.

5. La stazione appaltante s'impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei contratti nei confronti di un suo rappresentante o dipendente, nonché nel caso di ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento alle imprese terze, fermo restando che l'assolvimento di detto impegno non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all'Autorità Giudiziaria.

6. La stazione appaltante s'impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Teramo

ART. 6 NORME ANTICORRUZIONE. ULTERIORI DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PREVENZIONE DI INTERFERENZE ILLECITE E ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. In ottemperanza a quanto previsto nelle prime Linee Guida allegate al Protocollo d'intesa fra Autorità Nazionale Anticorruzione e Ministero dell'Interno del 15 luglio 2014, in occasione di ciascuna delle gare indette per la realizzazione dell'appalto di opere, servizi o forniture, nonché di tutte le attività di cui all'art. 2 del presente protocollo, la stazione appaltante si impegna a richiedere ai concorrenti le seguenti dichiarazioni:

a) **Dichiarazione n. 1:** "Il contraente appaltatore s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta che nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.".

b) **Dichiarazione n. 2:** "Il contraente prende atto ed accetta che la stazione appaltante è obbligata ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.".

2. Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte della stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutiva, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra stazione appaltante e impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, tenendo conto delle indicazioni di cui alle seconde Linee Guida redatte da Autorità Nazionale Anticorruzione e Ministero dell'Interno in data 27 gennaio 2015.

ART. 7 VERIFICA DELL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI – SICUREZZA SUL LAVORO

1. La stazione appaltante assicurerà il costante e stringente rispetto di tutte le prescrizioni di legge relative alla tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché vigilerà



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Teramo

sul pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e assicurativi e delle ritenute fiscali.

2. La stazione appaltante s'impegnerà affinché l'affidamento di ciascun contratto e subcontratto tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e l'ambiente. A tale scopo verificherà – pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza – che l'impresa appaltatrice e l'eventuale impresa sub-appaltatrice attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della legge n. 136/2010, richiamando nei documenti di gara l'obbligo all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, nonché specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

ART. 8 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Allo scopo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, la stazione appaltante è chiamata al rispetto scrupoloso delle disposizioni di cui all'art. 3 della l. n. 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari".

2. La stazione appaltante provvederà, in particolare, a verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 9 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, COSTITUZIONE BANCA DATI E TRASPARENZA

1. Fermo restando l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 86, comma 3, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, le imprese appaltatrici dovranno impegnarsi a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti di cui agli artt. 85 e 91, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 da sottoporre alla verifica antimafia.

2. La mancata osservanza dell'obbligo di cui al precedente comma 1 potrà comportare l'applicazione della penale prevista al comma 1 dell'articolo 11.

3. La stazione appaltante manterrà una banca dati delle imprese aggiudicatrici di contratti di appalto e concessione a prescindere dall'importo e dal settore di attività, con l'indicazione degli organi sociali e di amministrazione, nonché dei titolari delle imprese individuali, comunicando tempestivamente alla Prefettura ogni intervenuta variazione.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Teramo

4. La stazione appaltante si impegna, inoltre, ad acquisire tutti i dati degli operatori economici appaltatori, subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture ed a comunicarli alla Prefettura.

5. La stazione appaltante si impegna alla scrupolosa osservanza dei vigenti obblighi di trasparenza in relazione ai contratti d'appalto o concessione stipulati e, in particolare, garantirà l'attuazione dei principi in materia di trasparenza sanciti dall'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016.

ART. 10 ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

1. In attuazione del presente Protocollo, la Prefettura, in un'ottica di sinergia istituzionale e supporto collaborativo, assicurerà una costante azione di vigilanza sulle procedure e sugli operatori economici appaltatori, subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture, anche attraverso il monitoraggio dei cantieri mediante il gruppo interforze di cui al decreto interministeriale 14/03/2003.

2. A tal fine e allo scopo di assicurare la circolarità delle informazioni, la stazione appaltante si impegna a comunicare alla Prefettura U.T.G. di Teramo i dati identificativi degli operatori economici ed eventuali variazioni, come previsto dal precedente art. 9, commi 3 e 4.

ART. 11 PENALI

1. La stazione appaltante, nel caso d'inosservanza da parte dell'appaltatore dell'obbligo di comunicazione preventiva ovvero di comunicazione parziale e incompleta dei dati relativi alle imprese subappaltatrici o sub-affidatarie di cui ai precedenti articoli 4, comma 2, e 9, comma 1, comprese le variazioni degli assetti societari, applicherà alle imprese affidatarie o appaltatrici una penale pari al 10% del valore del subcontratto, salvo il maggior danno, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni.

2. In caso d'inosservanza da parte dell'impresa appaltatrice o sub-appaltatrice degli obblighi previsti dall'art. 5, comma 4, del presente Protocollo la stazione appaltante applicherà una penale, fino al 10% del valore del contratto o sub-contratto.

3. Analoga penale pecuniaria, oltre al maggior danno, sarà applicata alla società o impresa nei cui confronti siano emersi elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

4. Qualora siano debitamente accertate gravi violazioni di quanto previsto al precedente art. 7 la stazione appaltante risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.

5. In caso di violazione di quanto previsto al precedente art. 8 si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale, nonché alla revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto e all'applicazione di una penale come da relativa clausola in allegato 1.

6. In nessun caso la risoluzione automatica del contratto, la revoca dell'affidamento e dell'autorizzazione al sub-appalto, anche quando conseguano all'esercizio delle facoltà



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Teramo

previste nell'art. 5 del presente Protocollo, comportano obblighi di carattere indennitario né risarcitorio a carico della stazione appaltante, fatto salvo il pagamento dell'attività prestata.

ART. 12 EFFICACIA DEL PROTOCOLLO E DURATA

1. Al fine di assicurare l'obbligatorietà del rispetto delle norme del presente Protocollo, ivi comprese le clausole, la stazione appaltante ne curerà l'inserimento nei bandi di gara e/o nella documentazione di gara.

2. Il presente Protocollo, aperto alla sottoscrizione di eventuali altri soggetti portatori di un qualificato interesse, ha la durata di due anni decorrenti dalla data della sottoscrizione e s'intende tacitamente rinnovato per lo stesso periodo di tempo, salva diversa manifestazione di volontà delle parti.

Le Parti si impegnano, infine, ad estendere le verifiche antimafia a tutti gli interventi finanziati con fondi destinati alla ricostruzione e, in particolar modo, ad adottare quanto prima analoghi atti di intesa, da condividersi anche con gli enti e le associazioni di categoria, con riguardo agli interventi di edilizia privata, nonché agli altri interventi finalizzati all'assistenza alle popolazioni colpite, alla ricostruzione e alla ripresa economica dei territori.

Teramo,

FIRMATARI

_____	Prefetto di Teramo
_____	Provincia di Teramo
_____	Comune di
_____	Comune di
_____	Comune di



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Teramo

ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA A NORMA DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ SOTTOSCRITTO FRA LA PREFETTURA DI TERAMO E LE STAZIONI APPALTANTI.

Il/la sottoscritto/a

nato/a il
residente in

Via.....

iscritto/a al nrdel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera
del Commercio di.....

beneficiaria di finanziamento/affidataria di

nell'ambito.....

PRESA VISIONE DEI CONTENUTI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ SOTTOSCRITTO FRA LA PREFETTURA DI TERAMO E LE STAZIONI APPALTANTI

SI IMPEGNA

AD ACCETTARE E DARE APPLICAZIONE A TUTTE LE DISPOSIZIONI IN ESSO CONTENUTE, NONCHÉ ALLE SPECIFICHE CLAUSOLE DI SEGUITO RIPORTATE:

Clausola 1

“La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni antimafia, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile”.

Clausola n. 2

“La sottoscritta impresa s'impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione alla stazione appaltante, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.). Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria”.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Teramo

Clausola n. 3

“La sottoscritta impresa s’impegna a denunciare all’Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell’affidamento o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate la stazione appaltante e la Prefettura, come previsto dalla precedente clausola n. 2”.

Clausola n. 4

“La sottoscritta impresa si impegna all’integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto fra la Prefettura e la stazione appaltante e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema di penalità ivi previsto”.

Clausola n. 5

“La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora sia effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art.3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare l’obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l’importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile”.

Clausola n. 6

“Il contraente appaltatore s’impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.”.

Clausola n. 7

“La stazione appaltante s’impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Teramo

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONI IMPEGNATIVE AI SENSI DELLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE.

La sottoscritta impresa, visto l'art. 6 del Protocollo sottoscritto fra la Prefettura di Ascoli Piceno e le Stazioni appaltanti,

DICHIARA

DI AVER PRESO VISIONE E ACCETTARE GLI IMPEGNI SCATURENTI DALLE DICHIARAZIONI CHE SEGUONO, CONCERNENTI GLI OBBLIGHI SCATURENTI DALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE:

a) Dichiarazione n. 1: *"Il contraente appaltatore s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p."*

b) Dichiarazione n. 2: *"Il contraente prende atto ed accetta che la stazione appaltante è obbligata ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p."*